# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1593)

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CALICE, URBANI, BELLAFIORE, CONSOLI, CROCETTA, GUARASCIO, MONTALBANO, MARGHERI, PETRARA, VALENZA, GIOINO, CANNATA, FELICETTI e DI CORATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1985**

## Piano di metanizzazione del Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Il processo di metanizzazione del Mezzogiorno è ad un passaggio delicato. Incombono problemi finanziari, di coordinamento e di gestione, di raccordo con il Piano energetico nazionale.

La seconda fase di metanizzazione approvata dal CIPE il 25 ottobre 1984, infatti, già in ritardo di quattro anni rispetto alle previsioni della legge n. 784 del 1980, cioè al programma generale di metanizzazione, negli ambiti tecnici e di economicità possibili, rischia lo stallo, se non il blocco, per mancanza di adeguati finanziamenti ai comuni e per le difficoltà organizzative e gestionali di organizzazione dei bacini di utenza consortili.

Riteniamo che uno dei limiti della legge n. 784 sia quello di essere una pura legge di erogazione finanziaria; tanto ha contribuito a restringere l'interesse alla metanizzazione da parte di progettisti e costruttori. Sono mancati un coinvolgimento pieno ed aperto delle regioni nonchè un adeguato sforzo di propaganda e di valorizzazione della risorsa metano non per i soli usi civili, ma anche per quelli direttamente produttivi.

Il presente disegno di legge intende in parte contribuire a superare questi limiti e queste difficoltà.

L'articolo 1 prevede i contenuti del piano che le regioni adottano per il coordinamento e lo sviluppo dell'uso civile e produttivo del metano.

Gli articoli 2, 3 e 4 regolano gli aspetti relativi al finanziamento del piano.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le regioni interessate alla metanizzazione di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e all'articolo 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottano un piano di coordinamento e di sviluppo per l'uso civile e produttivo del metano.

Il piano prevede:

*a*) le modalità di assistenza tecnica ai comuni per l'organizzazione dei bacini di utenza e per la gestione degli impianti;

*b*) le modalità di incentivazione per innovazioni di processo e di prodotto industriali legate all'uso del metano da parte di piccole e medie imprese;

*c*) le forme del coordinamento della finanza regionale e statale per lo sviluppo della metanizzazione a fini civili e produttivi.

Art. 2.

Le funzioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1 sono delegate alle regioni interessate.

Ai relativi oneri finanziari si fa fronte con quote dello stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651.

Art. 3.

Per la realizzazione del programma di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 1, per il triennio 1986-1988, è stanziata la somma di lire 1.000 miliardi, in ragione, rispettivamente, di lire 280 miliardi per l'anno 1986, di lire 580 miliardi per l'anno 1987, di lire 140 miliardi per l'anno 1988.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: « Ulteriore finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno ».

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.